




I «SALVAGUARDATI» DEROGATI ED ESODATI

**Aggiornato al decreto ministeriale 8 ottobre 2012 in G.U n° 17 del
21 gennaio 2013**



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

○ **COSA C'E'**

- Legge 214/2011 – articolo 24, comma 14
- Legge 14/2012 – articolo 6;
- Decreto ministeriale 1° giugno 2012
- Decreto Legge 95/2012- articolo 22;
- Circolare Ministero del Lavoro n. 19/2012
- Messaggio INPS n. 12196 del 20.7.2012
- Messaggio INPS n.13343 del 9.8.2012
- Decreto interministeriale 8 ottobre 2012 (in G.U. n° 17 del 21 gennaio 2013)

OBIETTIVO:

MANTENIMENTO DELLE VECCHIE REGOLE

Il decreto interministeriale del 1[^] giugno 2012 ha limitato a 65.000 i lavoratori destinatari della salvaguardia delle nuove regole di pensionamento.

Il decreto interministeriale 8 ottobre 2012 in applicazione dell'art. 22 del DL 95/2012 ha poi esteso la salvaguardia ad ulteriori 55.000 lavoratori.

Tutti coloro che sono nelle situazioni stabilite dalle norme indicate potranno accedere al pensionamento di vecchiaia e di anzianità alle condizioni previgenti alla Riforma Monti-Fornero (*requisiti anagrafici e contributivi vigenti al 31/12/2011 + finestra mobile*)

CHI SONO I 65 MILA

Lavoratori di cui all'ARTICOLO 24, COMMA 14, LEGGE 214/	DECRETO INTERMINISTERIALE Criteri per la definizione della platea
<p>MOBILITA' ORDINARIA, lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni</p> <p>25.590 soggetti</p>	<p>Accordi sindacali anteriori al 4/12/2011</p> <p>Data cessazione attività entro il 4/12/2011</p> <p>Perfezionamento requisiti (finestra esclusa) entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (<i>i periodi di sospensione della mobilità successivi al 24/07/2012 non saranno ritenuti validi ai fini del prolungamento</i>)</p>
<p>MOBILITA' LUNGA lavoratori collocati in mobilità lunga (art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223)</p> <p>3.460 soggetti</p>	<p>Accordi sindacali collettivi anteriori al 4/12/2011</p> <p>Data cessazione attività entro il 4/12/2011</p>
<p>TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA a carico dei Fondi di solidarietà di settore (Es. bancari)</p> <p>17.710 soggetti</p>	<p>Titolari di assegno straordinario al 4/12/2011</p> <p>oppure</p> <p>Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l'accesso alla prestazione risulta autorizzato dall'INPS, <u>fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età</u></p>

CHI SONO I 65 MILA (SEGUE)

<p>PROSECUTORI VOLONTARI lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011</p> <p>10.250 soggetti</p>	Autorizzazione antecedente al 4/12/2011
	non rioccupati dopo l'autorizzazione
	con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011
	decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013
<p>ESONERATI lavoratori pubblici che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio</p> <p>950 soggetti</p>	Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011
	IN CONGEDO PER ASSISTENZA FIGLI DISABILI lavoratori che al 31/10/2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave .
	150 soggetti
	In congedo al 31/10/2011
	beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione
	perfezionamento requisito contributivo entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo
lavoratori ESODATI con rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011:	Data cessazione entro il 31/12/2011 e con documentazione certa (comunicazioni agli ispettorati del lavoro e copia accordi)
<ul style="list-style-type: none"> per accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile 	Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro
<ul style="list-style-type: none"> per accordi collettivi di incentivo all'esodo <p>6.890 soggetti</p>	Decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013

Presentazione domanda di accesso al beneficio alla DTL entro 120 gg. dalla data di pubblicazione in GU del DM ossia 21/11/2012

CHI SONO I 55 MILA

Lavoratori di cui all'ARTICOLO 22 Decreto Legge n.95/2012 Criteri per la definizione della platea

<p>MOBILITA' ORDINARIA, lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni</p> <p>40.000 soggetti compresi quelli in mobilità lunga</p>	<p>Accordi sindacali in sede governativa anteriori al 31/12/2011. La decorrenza della mobilità può essere prima o dopo il 4/12/2011 (termine dei 65.000)</p> <p>Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (esclusa la finestra).</p>
<p>MOBILITA' LUNGA lavoratori collocati in mobilità lunga (art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223)</p> <p>40.000 soggetti compresi quelli in mobilità ordinaria</p>	<p>Accordi sindacali in sede governativa anteriori al 31/12/2011. La decorrenza della mobilità può essere prima o dopo il 4/12/2011 (termine dei 65.000)</p> <p>Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (esclusa la finestra).</p>
<p>TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA a carico dei Fondi di solidarietà di settore</p> <p>1.600 soggetti</p>	<p>Aumentati di 1.600 soggetti i potenziali titolari di assegno straordinario diventati titolari dell'assegno da data successiva al 4 dicembre 2011, per accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, <u>fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età.</u></p>

CHI SONO I 55 MILA (SEGUE)

<p>PROSECUTORI VOLONTARI lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011</p> <p>NB: LA DATA DI DECORRENZA DELLA PENSIONE DEVE COLLOCARSI NON PIU' ENTRO 24 MESI MA ENTRO 36 MESI DAL DL 201/11</p> <p>7.400 soggetti</p>	<p>Autorizzazione antecedente al 4/12/2011</p> <p>non rioccupati dopo l'autorizzazione</p> <p>con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011</p> <p><u>decorrenza massima pensione entro il 6/12/2014</u></p>
<p>lavoratori con rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011 (c.d. Esodati)</p> <p>NB: LA DATA DI DECORRENZA DELLA PENSIONE DEVE COLLOCARSI NON PIU' ENTRO 24 MESI MA ENTRO 36 MESI DAL DL 201/11</p> <p>6.000 soggetti</p>	<p>Data cessazione entro il 31/12/2011 e con documentazione certa (comunicazioni agli ispettorati del lavoro e copia accordi)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • per accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; • per accordi collettivi di incentivo all'esodo 	<p>Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro</p> <p><u>decorrenza massima pensione entro il 6/12/2014</u></p>

DECRETO ESODATI SOGGETTI INTERESSATI

○ Lavoratori in mobilità ordinaria

Decreto dei «65.000» (art. 2 a decreto interministeriale 1 giugno 2012):

- cessati dal lavoro alla data del 4 dicembre 2011
- perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
- Verifica al 24 luglio 2012 (ovvero non rilevano le sospensioni della mobilità anteriori a tale data)
- Per i cessati entro il 31/12/2011 non si valuta l'incremento dell'aspettativa di vita (serviranno appositi interventi)

Decreto dei «55.000» (art. 2 comma «a» decreto interministeriale 8 ottobre 2012)

- anche se cessati post 4 dicembre 2011 però con accordo stipulato in sede governativa entro 31 dicembre 2011
- perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
- Verifica al 24 luglio 2012 (ovvero non rilevano le sospensioni della mobilità anteriori a tale data)

DECRETO ESODATI SOGGETTI INTERESSATI

○ Lavoratori in mobilità lunga

*Decreto dei «**65.000**» (art. 2 “b” decreto interministeriale 1 giugno 2012):*

- cessati dal lavoro alla data del 4 dicembre 2011

Potenziali destinatari sono:

- a) i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006;
- b) i lavoratori ultracinquantenni inseriti nel programma di reimpiego di cui alla legge n. 127/2006.
 - Per i lavoratori di cui alla lettera a) i requisiti per l'anzianità sono quelli della 449/1997 (57 anni e 35 ctb)
 - Per la vecchiaia i collocati ex legge 176/1998 55 e 60 anni per uomini e donne)

*Decreto dei **55.000** (art. 2 “a” decreto interministeriale 8 ottobre 2012)*

- anche se cessati post 4 dicembre 2011 però con accordo stipulato in sede governativa entro 31 dicembre 2011

DECRETO ESODATI SOGGETTI INTERESSATI

○ Lavoratori "bancari e assicurativi" titolari di VO Cred

Decreto dei 65.000 (art. 2 "c" decreto interministeriale 1 giugno 2012):

- titolari di VOCRED al 4 dicembre /2011
- titolari di VOCRED anche in data successiva al 4 dicembre 2011 purché autorizzati dall'INPS; in questi casi i lavoratori restano a carico dei Fondi fino a 62 anni (*art. 4*)

Decreto dei 55.000 (art. 2 comma 1 «b» decreto interministeriale 8 ottobre 2012

- Aumentato il n^1600 soggetti i beneficiari VOCRED

DECRETO ESODATI SOGGETTI INTERESSATI

○ **Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente il 4 dicembre 2011**

Decreto dei «65.000» (art. 2 “d” decreto interministeriale 1 giugno 2012):

- che perfezionino tutti i requisiti (età, contributi e finestra) richiesti prima della riforma entro il 6 dicembre 2013 (praticamente : età e contributi entro il novembre 2012 se dipendenti settore privato)
- almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile prima del 6 dicembre 2011
- non devono aver ripreso l'attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria (serve dichiarazione di responsabilità)
- *Non si valuta l'autorizzazione volontaria se i contributi sono stati ricongiunti;*
- *Non si valuta l'autorizzazione per part-time o aspettativa*

DECRETO ESODATI SOGGETTI INTERESSATI

○ **Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente il 4 dicembre 2011**

*Decreto dei «**55.000**» (art. 2 c decreto interministeriale 8 ottobre 2012):*

- Stesse condizioni di cui alla precedente diapositiva
- che perfezionino tutti i requisiti (età, contributi e finestra) richiesti prima della riforma entro il **6 dicembre 2014** (praticamente : età e contributi entro il novembre 2013 se dipendenti)
- Sostanzialmente viene aumentato di dodici mesi il periodo entro il quale maturare i requisiti per l'accesso alla pensione
- *Attenzione! Si applicano le disposizioni in materia di aspettativa di vita dal 2013*

DECRETO ESODATI «65.000» SOGGETTI INTERESSATI

- **Lavoratori pubblici dipendenti esonerati dal servizio** (*art. 2 e*):
 - esonero avvenuto entro il 4 dicembre 2011
- **Lavoratori in congedo straordinario per assistenza ai figli gravemente disabili** (*art. 2 f*):
 - essere in congedo alla data del 31 ottobre 2011
 - perfezionamento requisito dei 40 anni di contributi entro 24 mesi dall'inizio del congedo stesso

DECRETO ESODATI SOGGETTI INTERESSATI

○ **Lavoratori esodati in forza di accordi individuali**

*Decreto dei «**65.000**» (art. 2 “g” decreto interministeriale 1 giugno 2012):*

- cessazione rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011
- non più rioccupati
- accordi depositati e certificati
- requisiti per il pensionamento (età, contributi e finestra) **entro il 6 dicembre 2013**
(praticamente : età e contributi entro il novembre 2012 se dipendenti, maggio 2012 se "misti")

DECRETO ESODATI SOGGETTI INTERESSATI

○ **Lavoratori esodati in forza di accordi collettivi**

*Decreto dei «**65.000**» (art. 2 “h” decreto interministeriale 1 giugno 2012):*

- cessazione rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011
- non più rioccupati
- accordi depositati e certificati
- requisiti per il pensionamento (età, contributi e finestra) **entro il 6 dicembre 2013**
(praticamente : età e contributi entro il novembre 2012 se dipendenti, maggio 2012 se "misti")

DECRETO ESODATI SOGGETTI INTERESSATI

○ Lavoratori esodati in forza di accordi individuali o collettivi

Decreto dei «55.000» (art. 2 “d” decreto interministeriale 8 ottobre 2012):

- cessazione rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011
- non più rioccupati
- accordi depositati e certificati
- requisiti per il pensionamento (età, contributi e finestra) **entro il 6 dicembre 2014**
(praticamente : età e contributi entro il novembre 2013 se dipendenti, maggio 2013 se "misti")
- *Attenzione! Si applicano le disposizioni in materia di aspettativa di vita dal 2013*

DECRETO ESODATI SOGGETTI INTERESSATI

Per i lavoratori “esodati” la data di cessazione deve risultare da elementi certi ed oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro, copia accordi e ad altri soggetti equipollenti.

PRESENTAZIONE DOMANDA ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO «65.000»

- Soggetti esonerati dal servizio P.I al 04/12/2011
- Lavoratori in congedo straordinario ex Dlgs 151/11 per assistere i figli con disabilità grave al 31/10/2011
- Lavoratori cessati per effetto di accordi **individuali** o **collettivi (c.d. Esodati)** entro il 31/12/2011

Dovevano presentare domanda di accesso al beneficio alla Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 120 gg – a pena decadenza – dalla data di pubblicazione in G.U. del DM 01/06/2012 quindi **entro il 21/11/2012.**

In caso di **accordi individuali** la domanda va presentata:

1. Presso la DTL dove è stato siglato l'accordo se firmato ai sensi degli artt. 410,411,412 – ter del c.p.c
2. Presso la DTL competente in base alla residenza dell'interessato in tutti gli altri casi.

In caso di **accordi collettivi** la domanda va presentata:

1. Presso la DTL competente in base alla residenza dell'interessato

PRESENTAZIONE DOMANDA ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO «55.000»

- **Lavoratori cessati per effetto di accordi individuali o collettivi (c.d. Esodati) entro il 31/12/2011**

Devono presentare domanda accesso al beneficio alla Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 120 gg – a pena decadenza – dalla data di pubblicazione in G.U. del DM 08/10//2012 quindi **entro il 20 maggio 2013.**

In caso di **accordi individuali la domanda va presentata:**

- 1. Presso la DTL dove è stato siglato l'accordo se firmato ai sensi degli artt. 410,411,412 – ter del c.p.c**
- 2. Presso la DTL competente in base alla residenza dell'interessato in tutti gli altri casi.**

In caso di **accordi collettivi la domanda va presentata:**

- 1. Presso la DTL competente in base alla residenza dell'interessato**

DECRETO ESODATI PRESENTAZIONE ISTANZE

- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale
 - **Ovvero**
 - **21 novembre 2012 per i «65.000»**
 - **20 maggio 2013 per i «55.000»**

DECRETO ESODATI CHI DEVE PRESENTARE ISTANZA E DOVE

○ **Lavoratori esodati in forza di accordi individuali**

(art. 2 d):

- alle direzioni territoriali del lavoro innanzi alla quale è stato sottoscritto l'accordo
- corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro

○ **Lavoratori esodati in forza di accordi collettivi** *(art. 2 d):*

- alle direzioni territoriali del lavoro competenti per residenza degli stessi

• **Come?**

- **Per raccomandata AR**
- **Per posta certificata** (vedi indirizzi)
- **Con modulo specifico** (vedi fac simile)

DECRETO ESODATI

ESITO ISTANZE

- Le decisioni saranno comunicate tempestivamente dall'INPS anche per via telematica
- Possibilità di presentare riesame avverso provvedimento negativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso innanzi le direzioni territoriali del lavoro

DECRETO ESODATI D.L. 6 LUGLIO 2012 «55.000»

- **Art. 22 comma 2**

**viene posto il limite massimo di 55.000
ulteriori “derogati”**

**Una volta aggiunto questo limite l’INPS non
prenderà più in esame ulteriori richieste**

DECRETO ESODATI I 65.000 “ELETTI”

I numeri

Tipologia di soggetti	Contingente numerico
Mobilità (articolo 2, comma 1, lettera a, del presente decreto)	25.590
Mobilità lunga (articolo 2, comma 1, lettera b, del presente decreto)	3.460
Fondi di solidarietà (articolo 2, comma 1, lettera c, del presente decreto)	17.710
Prosecutori volontari (articolo 2, comma 1, lettera d, del presente decreto) con decorrenza entro il 2013	10.250
Lavoratori esonerati (articolo 2, comma 1, lettera e, del presente decreto)	950
Genitori di disabili (articolo 2, comma 1, lettera f, del presente decreto)	150
Lavoratori cessati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 (articolo 2, comma 1, lettere g, ed h, del presente decreto)	6.890
Totale	65.000

DECRETO ESODATI «55.000» NUOVI ELETTI

Tipologia di soggetti	Contingente Numerico
Lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 [art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto]	40.000
Fondi di solidarieta' [art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto]	1.600
Prosecutori volontari [art. 2, comma 1, lettera c), del presente decreto]	7.400
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2 -ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 [art. 2, comma 1, lettera d) del presente decreto]	6.000
TOTALE	55.000